

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 818 DEL 16/05/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT. ALESSANDRO SERBLIN.

Proponente: UOS FORMAZIONE  
Anno Proposta: 2024  
Numero Proposta: 871/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Ferrara ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Alessandro Serblin, iscritto al 2° anno della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’U.O.C. Otorinolaringoiatria di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 22 del 16.01.2024 ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 48865 del 07.05.2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 49550 del 09.05.2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/U.O.C. che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di U.O.C. Otorinolaringoiatria, Dott. Roberto Saetti, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott. Alessandro Serblin, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Alessandro Serblin, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA  
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE EXTRA RETE FORMATIVA  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

**TRA**

l'Università degli Studi di Ferrara, con sede in Via Ludovico Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, nella persona del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione Prof. Luigi Grassi nato a Ferrara il 04/07/1957 domiciliato per la carica a Ferrara, via Luigi Borsari, 46 44121 - FERRARA

**E**

l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" di seguito denominata Azienda, con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965 domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.l. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.l. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

**E PREMESSO INOLTRE CHE:**

L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Verona e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Medico in formazione specialistica**

L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Otorinolaringoiatria, il **Dott. Alessandro SERBLIN**, nato a Valdagno (VI) il 24/4/1997 codice fiscale SRBLSN97D24L551K, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università di Ferrara (d'ora in poi denominato "specializzando").

**Art. 3 – Durata dello stage**

Il periodo di stage si svolge **dal 30/09/2024 al 02/06/2025**.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

**Art. 4 – Luoghi e tempi**

L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della UO di Otorinolaringoiatria

**Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- *Conoscenze*: Fisiologia e fisiopatologia del paziente ORL adulto e pediatrico; fisiologia delle principali patologie del paziente adulto e pediatrico; inquadramento e gestione del paziente ORL in pronto soccorso/reparto/ambulatorio/sala operatoria;
- *Competenze e abilità*: Raccolta di anamnesi, esame obiettivo del paziente ORL (compreso esame endoscopico), attività ambulatoriale e di sala operatoria
- *Acquisizioni pratiche e manuali*: Gestire in autonomia (previa supervisione tutoriale) la diagnosi differenziale, l'iter diagnostico e l'impostazione terapeutica delle principali patologie del paziente ORL. Partecipare in maniera attiva all'attività di sala operatoria sia in regime di elezione che di urgenza/emergenza.
- *Obiettivi di ricerca*: Partecipazione a corsi/congressi ed eventuali raccolte dati e progetti di studi scientifici in corso. Eventuale progetto di tesi.

**Art. 6 – Natura giuridica dello stage**

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

**Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario**

Il periodo di stage si svolge sotto la guida della dott.ssa Marina Silvestrini, indicata come tutor dall'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" soggetto ospitante.

Il Dott. Matteo Geminiani è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

**Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza della tirocinante presso le strutture dell'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" è affidato alla tutor la quale comunica al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

### **Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica**

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

### **Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage**

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Stefano Pelucchi, Direttore della scuola.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

### **Art. 11 – Copertura assicurativa**

Il soggetto ospitante provvede, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (D. Lgs n. 368/99 art. 41, comma 3).

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

### **Art. 12 - Prevenzione e Sicurezza**

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'ente ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell'ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

### **Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio**

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i soggetti esterni.

### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse per la gestione e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Lo specializzando in formazione potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico.

#### **ART. 15 - Durata**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha durata sino al 02/06/2025 data di conclusione dello stage.

#### **ART. 16 – Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso di un mese da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure anche mediante PEC.

#### **ART. 17 - Imposte**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Ferrara ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 18 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e  
Riabilitazione

Il Direttore Generale

Prof. Luigi Grassi  
*firmato digitalmente*

Dott.ssa Patrizia Simionato  
*firmato digitalmente*